

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: L. R. 04/2003 – R.R. 02/2007: Autorizzazione all'esercizio, a seguito di variazione di attività sanitaria, in favore del presidio ambulatoriale denominato "Analisi Cliniche Castelfidardo Srl", gestito dalla Società Analisi Cliniche Castelfidardo Srl (P. IVA 01763561006), con sede legale ed operativa in Via Castelfidardo, 34, int.2 - 00185 Roma. ASL RM/1 (ex ASL RM/A).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22/3/2013, n. 53: "Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e successive modificazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 14.12.2015, n. 723, con cui è stato nominato il Dott. Vincenzo Panella quale Direttore della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali";

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 è stato nominato, a decorrere dal giorno successivo alla presente Deliberazione, l'Arch. Giovanni Bissoni sub-commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi";

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: *“Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *“Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *“Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto *“Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;*

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie”;*

VISTI, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell’art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. U00389 del 17/11/2014 avente ad oggetto: *“Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l.”, gestito dalla Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l. (P. IVA 01763561006), con sede in Via Castelfidardo n. 34, interno 2 - 00185 Roma , a seguito di trasferimento dalla sede di Via Castelfidardo 34, interno 5 – 00185 Roma. - ASL ROMA A.”;*

VISTA la nota, acquisita al protocollo regionale n. 672944 del 04/12/2015, con la quale il Rappresentante Legale della Società “Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l.” (P. IVA 01763561006), con sede in Via Castelfidardo, 34 int.2 - 00185 Roma, ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio, a seguito di variazione di attività sanitaria, in relazione alle seguenti prestazioni: Ginecologia, Urologia; Endocrinologia; Cardiologia;

VISTA la nota protocollo regionale n. 708539 del 21/12/2015, con la quale l’Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento Adempimenti Legge Regionale n. 12/2011 della Regione Lazio ha richiesto all’Azienda USL RM/A – Dipartimento di Prevenzione, di effettuare la verifica della conformità della struttura ai requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge Regionale n.4/03;

PRESO ATTO dell’attestazione di conformità rilasciata dal Commissario Straordinario dell’ASL RM 1, prot. 29563 del 21/03/2016 e acquisita al protocollo regionale n. 157516 del 24/03/2016 con il quale si trasmette il parere conclusivo del Dipartimento di Prevenzione: *“[...] si esprime parere favorevole per l’Autorizzazione alla variazione di attività sanitaria per ampliamento delle seguenti branche mediche ambulatoriali a visita: ginecologia; urologia; endocrinologia; cardiologia”;*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7, comma 4 Legge Regionale n. 4/2003 e art. 10 Regolamento Regionale n.02/2007, a seguito di variazione di attività sanitaria, in favore del presidio sanitario denominato "Analisi Cliniche Castelfidardo Srl", gestito dalla Società Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l.(P. IVA 01763561006), con sede legale ed operativa in Via Castelfidardo, 34 int.2 - 00185 Roma, con l'aggiunta delle seguenti branche specialistiche: ginecologia; urologia; endocrinologia; cardiologia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate di:

- Rilasciare il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7, comma 4 Legge Regionale n. 4/2003 e art. 10 Regolamento Regionale n.02/2007, a seguito di variazione di attività sanitaria, in favore del presidio sanitario denominato "Analisi Cliniche Castelfidardo Srl", gestito dalla Società Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l. (P. IVA 01763561006), con sede legale ed operativa in Via Castelfidardo, 34 int.2 - 00185 Roma, con l'aggiunta delle seguenti branche specialistiche: **ginecologia; urologia; endocrinologia; cardiologia;**
- di voler confermare, per quanto non espressamente richiamato dal presente provvedimento, il Decreto del Commissario ad acta N. U00389 del 17/11/2014;

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insiste la struttura, a mezzo raccomandata e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

Dalla presente autorizzazione non deriva il diritto all'accreditamento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

